



ATTO N. 1741

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 380 del 12/04/2023)

***“SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER L’INFANZIA FINO A SEI ANNI
DI ETÀ”***

*Depositato alla Sezione Flussi documentali e Archivi
il 13/04/2023*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 14/04/2023



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 380 SEDUTA DEL 12/04/2023

OGGETTO: Disegno di legge: “Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età”

		PRESENZE
Tesei Donatella	Presidente della Giunta	Presente
Morrone Roberto	Vice Presidente della Giunta	Assente
Agabiti Paola	Componente della Giunta	Presente
Coletto Luca	Componente della Giunta	Presente
Fioroni Michele	Componente della Giunta	Assente
Melasecche Germini Enrico	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Donatella Tesei**

Segretario Verbalizzante: Cristina Clementi

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 43 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la proposta di disegno di legge presentata dall'Assessore Paola Agabiti avente ad oggetto: "Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età";

Vista la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo;

Vista la Legge 27 maggio 1991, n. 176 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989";

Visto il Decreto del Ministero dell'Istruzione 3 novembre 1999, n.509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei" e il Decreto del Ministero dell'Istruzione 22 ottobre 2004, n.270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

Visto il Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53";

Vista la Legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 "Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;

Vista la Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", con la quale sono state disciplinate le sezioni primavera;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

Vista la Legge 13/07/2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

Visto il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65 "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";

Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Preso atto degli elementi finanziari risultanti dalla scheda di cui all'art. 31, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13;

Vista la nota PEC prot. n. 81066 del 07.04.2023 del Presidente del Comitato legislativo della Giunta regionale;

Preso atto delle indicazioni emerse in sede consultiva;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione tecnica e finanziaria;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età" e la relazione tecnica e finanziaria che lo accompagna, dando mandato al proprio Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all'Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare l'Assessore Paola Agabiti di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell'Assemblea Legislativa.
-

Oggetto: Disegno di legge: “Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età”

RELAZIONE

Il disegno di legge in oggetto concerne la disciplina del “Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età”.

La riforma della suddetta materia, in sostituzione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, muove dalla necessità di adeguare il quadro normativo regionale al mutato contesto socioeconomico regionale e alla modifica dei fabbisogni in termini di servizi all’infanzia, nonché all’evoluzione della cornice normativa di riferimento nazionale per effetto della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Con quest’ultimo in particolare viene istituito il Sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa dalla nascita fino a 6 anni. Le finalità del decreto sono perseguite secondo modalità e tempi definiti dal Piano di azione pluriennale, adottato con Deliberazione del Consiglio dei Ministri, e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, istituito presso il Ministero dell’Istruzione. Il Fondo nazionale soprarichiamato è cofinanziato dalle Regioni e Province autonome in attuazione dell’art. 12 del D.Lgs. n. 65/2017, nella misura definita nella Delibera del Consiglio dei Ministri di Programmazione pluriennale. A seguito del riparto regionale effettuato dal Ministero dell’Istruzione, in applicazione di criteri oggetto di Intesa in Conferenza unificata, la Regione provvede a ripartire a sua volta la quota assegnata tra i Comuni, individuati dal D. Lgs. n. 65/2017 quali soggetti territoriali che, tra le altre funzioni, autorizzano i servizi educativi sul territorio di riferimento, gestiscono i propri e realizzano l’attività di monitoraggio. Le risorse del Fondo nazionale non transitano sul bilancio regionale ma vengono direttamente erogate ai Comuni in base alla programmazione e al riparto tra gli stessi Enti locali che la Regione invia al Ministero dell’Istruzione. Le risorse stanziare nel bilancio regionale vanno a costituire la quota di cofinanziamento regionale del Fondo nazionale sopracitato, secondo la percentuale stabilita nella Delibera del Consiglio dei Ministri di Programmazione pluriennale, e concorrono agli obiettivi del Piano di azione pluriennale approvato dal Consiglio dei Ministri e della presente Legge regionale. Ai suddetti obiettivi concorrono anche le risorse utilizzate nell’ambito della programmazione comunitaria e l’eventuale cofinanziamento da parte degli Enti locali.

Un altro fondamentale riferimento è rappresentato dalla Raccomandazione 4 giugno 2021 del Consiglio dell’Unione europea che istituisce una garanzia europea per l’infanzia, nella quale ritroviamo, tra l’altro, la raccomandazione agli Stati membri di garantire ai minori bisognosi *“l’accesso effettivo e gratuito a un’educazione e cura della prima infanzia di qualità, all’istruzione e alle attività scolastiche...”*.

Per quanto riguarda la situazione attuale dei Servizi, i dati demografici ISTAT mostrano una popolazione umbra nella fascia di età 0-6 anni pari a 41.248 unità e corrispondente all’1,32% della popolazione nazionale di pari età e al 4,8% della popolazione regionale complessiva. I dati ISTAT mostrano un calo della popolazione residente di età compresa tra 0 e 6 anni che a partire dal 2014 si aggira intorno allo 0,37% annuo.

L’offerta di servizi rivolti alla fascia di età 0-3 anni, analizzata sulla base dei dati rilevati al 15 dicembre 2021 dal Sistema Informativo della Regione Umbria (SIRSE), evidenzia, negli ultimi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3 anni, un costante aumento dei posti disponibili e della numerosità di soggetti che beneficiano di tali prestazioni. In particolare, in Umbria l'offerta è principalmente quella dei nidi d'infanzia che rappresentano il 63,1% del totale dei servizi educativi offerti a livello regionale per una percentuale di iscritti pari all'82,8%. Il 42,5% dei nidi è pubblico ed accoglie circa la metà della popolazione tra 0 e 3 anni che usufruisce di tale servizio e, pertanto, ha una numerosità media di posti disponibili più elevata rispetto ai servizi privati. Seguono le strutture che accolgono gli spazi gioco che coprono il 14,6% dei servizi e il 6,7% della popolazione. Un ruolo importante è rappresentato anche dalle sezioni primavera pari all'11,2% dei servizi complessivi offerti a livello regionale e al 6,4% dei beneficiari di tali servizi.

DENOMINAZIONE/TIPOLOGIA SERVIZIO	SERVIZI PUBBLICI		SERVIZI PRIVATI		TOTALE SERVIZI EDUCATIVI	TOTALE ISCRITTI al 15.12.21
	n. servizi	n. iscritti al 15.12.21	n. servizi	n. iscritti al 15.12.21		
Nido d'Infanzia	77	2273	104	2312	181	4585
Centro Bambini e Bambine	6	82	5	7	11	89
Centro Bambini e Famiglie	7	15	1	1	8	16
Spazio Gioco	2	6	40	364	42	370
Classe Ponte (Sezione Primavera)	5	36	27	317	32	353
Centro ricreativo	1	0	1	0	2	0
Nido Aziendale	0	0	0	0	0	0
Micronido Aziendale	0	0	1	9	1	9
Nido familiare	0	0	4	19	4	19
Altro (sperimentazioni)	3	39	3	60	6	99
TOTALE	101	2451	186	3089	287	5540

Gli ultimi dati statistici, in base ai quali il Ministero dell'Istruzione ha sottoposto alla Conferenza delle Regioni e Province autonome la proposta di riparto delle risorse 2021/2023 a valere sul Fondo nazionale 0-6 anni (articolo 12 del suddetto Decreto legislativo n. 65/2017) evidenziano, per l'Umbria, un'offerta di servizi per la fascia di età fino a trentasei mesi pari al 42% della popolazione, con una collocazione ai primissimi posti nel contesto nazionale. Per quanto concerne la Scuola dell'infanzia i dati degli iscritti, riferiti all'anno scolastico 2022/2023, evidenziano la seguente situazione:

	Numero iscritti	Numero scuole
Scuola dell'infanzia statale ¹	15.491	312
Scuola dell'infanzia paritaria ²	2.583	67

Con questa legge la Regione Umbria intende sostanzialmente:

¹ Dati Ufficio Scolastico Regionale per l'Umbria.

² Pubblicazione dell'Ufficio di statistica Ministero dell'Istruzione "Focus principali dati della scuola – avvio anno scolastico 2022/23" (settembre 2022).

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- ampliare l’offerta di servizi pubblici e privati sul territorio;
- elevare il livello qualitativo degli stessi, sia in termini di percorsi educativi che di servizi connessi, dall’accoglienza dei minori nelle strutture alla somministrazione dei pasti;
- favorire l’accesso delle famiglie ai servizi, con particolare riferimento a quelle più in difficoltà e fragili, con l’obiettivo di contrastare fortemente la povertà educativa e promuovere la conciliazione degli impegni di lavoro con quelli familiari, a supporto anche dell’occupazione femminile;
- investire nell’inclusione educativa, garantendo le stesse opportunità di accesso ai servizi ai minori di qualunque provenienza sociale, espressione religiosa e culturale ed in qualsiasi situazione di difficoltà e disabilità.

I suddetti obiettivi vengono perseguiti mettendo in atto, attraverso linee programmatiche su base triennale declinate in Piani operativi annuali, le seguenti tipologie di interventi:

- a) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole dell’infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- b) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di immobili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- c) formazione continua del personale educativo e docente in servizio, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- d) interventi di sostegno diretto alle famiglie per l’accesso ai servizi;
- e) attività del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull’infanzia, istituito presso la struttura regionale competente;
- f) implementazione e aggiornamento del Sistema Informativo regionale dei servizi all’infanzia fino a 6 anni di età in attuazione di quanto previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 65/2017.

Nell’ambito delle azioni indirizzate al sostegno dei Servizi e delle famiglie è considerato prioritario il sostegno delle situazioni di disabilità e disagio economico e sociale al fine di garantire pari opportunità nell’accesso ai servizi, da declinare nelle attività di programmazione sia su base triennale che annuale.

All’attuazione dei suddetti interventi concorrono le risorse finanziarie soprarichiamate e cioè l’assegnazione annuale a valere sul Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione, lo stanziamento nel bilancio regionale di previsione e le risorse della programmazione comunitaria allo scopo dedicate.

Si passa ora all’esame del testo della proposta di legge.

Titolo I. Il Titolo I del DDL enuncia i principi generali della riforma, definendo l’oggetto e la finalità della stessa. In particolare con l’art. 1 vengono definiti i riferimenti normativi ai quali la riforma stessa si ispira e viene stabilito che il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età si basa sul principio dell’inclusione, con il superamento di qualsiasi forma di discriminazione, sulla promozione di contesti di cura, relazione e gioco, finalizzati allo sviluppo di autonomia, creatività e apprendimento.

Il sistema integrato promuove la continuità del percorso educativo e scolastico e sostiene la funzione educativa primaria delle famiglie, sostenendo la relativa rappresentanza e favorendone il coinvolgimento nell’ambito educativo e scolastico, la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori, la qualità dell’offerta educativa.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La proposta detta i criteri generali per la programmazione, realizzazione, gestione, qualificazione, sperimentazione, monitoraggio e valutazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, sia di natura pubblica che privata. Si promuovono:

- l'organizzazione e la qualificazione del sistema integrato dei servizi;
- il progetto educativo e il supporto del coordinamento pedagogico territoriale;
- la qualificazione professionale degli educatori;
- la diffusione dei poli per l'infanzia;
- l'implementazione di un efficiente sistema informativo regionale.

Titolo II. Descrive le diverse componenti del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni individuando, con riferimento al Decreto legislativo n. 65/2017, i seguenti servizi:

- i nidi e i micronidi di infanzia, per minori dai tre ai trentasei mesi di età, che concorrono, insieme alle rispettive famiglie, alla loro cura, educazione e socializzazione, promuovendone il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze;
- le sezioni primavera, disciplinate dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinate a minori tra ventiquattro e trentasei mesi di età e aggregate alle scuole dell'infanzia statali o paritarie o inserite nei poli per l'infanzia;
- i servizi integrativi (spazio gioco, servizi educativi in contesto domiciliare, centri per bambine e bambini e centri per minori e famiglie), che concorrono all'educazione e alla cura dei minori intercettando in maniera flessibile e diversificata i fabbisogni delle famiglie;
- i poli per l'infanzia, che ospitano in un unico plesso o in edifici vicini, più strutture di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione per il miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali. La Giunta regionale, di intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nel rispetto delle rispettive competenze e della loro autonomia, programma la costituzione dei poli per l'infanzia, definendone le modalità di gestione;
- le scuole dell'infanzia, disciplinate dal decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, richiamata nel Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, che accolgono minori tra i tre anni di età, compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, e i cinque anni di età, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

La gestione dei servizi educativi per l'infanzia è riservata ad Enti locali, in forma diretta o indiretta, ad altri enti pubblici o a soggetti privati. Ai sensi dell'art. 2, comma 4 del D.Lgs. 65/2017, le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato.

Il Titolo II prevede altresì:

- la sperimentazione di nuove tipologie di servizi, che gli Enti locali possono promuovere in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale (es. inserimento della lingua straniera, approccio alle STEM, ecc.);

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- la promozione e valorizzazione di accordi e convenzioni con associazioni, enti e realtà presenti nel territorio (rete territoriale) per la loro partecipazione alle attività previste nel progetto educativo e che gli stessi servizi educativi promuovano la partecipazione delle famiglie nelle scelte educative e gestionali e nella relativa verifica di attuazione;
- l'inclusione di minori con bisogni educativi speciali mediante il sostegno alle situazioni di disabilità e di svantaggio economico, sociale e linguistico al fine di garantire pari opportunità nell'accesso ai servizi, anche attraverso piani educativi individualizzati in coerenza con il progetto pedagogico e con la progettazione educativa delle singole realtà educative, in accordo con la famiglia e con i servizi socio-sanitari di riferimento.

Titolo III. Questo Titolo della legge disciplina l'attività di programmazione dei servizi, nonché le funzioni dei Comuni.

La programmazione è articolata in linee triennali di indirizzo dell'Assemblea legislativa regionale e in piani annuali adottati dalla Giunta regionale. La programmazione regionale è coerente con il Programma di azione pluriennale di cui all'art. 8 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n.65.

Le linee triennali di indirizzo definiscono le linee di indirizzo e i criteri per l'attuazione degli interventi, i criteri di assegnazione delle risorse (regionali, nazionali e comunitarie) da destinare ai servizi, pubblici e privati, prevedendo anche specifici indirizzi di sostegno diretto delle famiglie nell'accesso ai servizi stessi, gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi, gli indirizzi di inclusione, la partecipazione delle famiglie alla definizione delle scelte educative e alla verifica della qualità del servizio, l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi, la promozione dei poli per l'infanzia, l'applicazione di criteri di equità nella partecipazione economica delle famiglie al costo dei servizi, l'integrazione con i servizi sociali e sanitari per l'infanzia, i criteri per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e organizzazione dei servizi. La Giunta regionale, ai fini dell'adozione della proposta di linee triennali di indirizzo, promuove la partecipazione della Consulta regionale per i servizi per l'infanzia fino a sei anni di età di cui all'articolo 14 e ne acquisisce il relativo parere consultivo. Il Piano annuale viene adottato dalla Giunta regionale entro il 31 dicembre di ogni anno e, in attuazione del Programma triennale, definisce le attività per l'anno di riferimento e i connessi finanziamenti, nonché i relativi destinatari e le modalità di erogazione.

Con l'art. 14 della legge viene prevista la costituzione, con decreto della Giunta regionale, della Consulta regionale per i servizi all'infanzia, composta da rappresentanti della Giunta regionale, da altri livelli istituzionali e dalle parti sociali, coinvolti a vario titolo nei servizi all'infanzia (Ufficio scolastico regionale, Università, Consiglio delle autonomie locali, organizzazioni sindacali, Aziende unità sanitarie locali, Forum del terzo settore, Forum delle associazioni dei genitori, coordinamento pedagogico dei servizi all'infanzia). La Consulta regionale ha la funzione di esprimere parere in ordine alla proposta di Linee triennali di indirizzo e alla proposta di regolamento di attuazione della presente legge.

Gli articoli 15 e 16 disciplinano rispettivamente l'autorizzazione al funzionamento dei servizi e l'accreditamento. L'autorizzazione viene rilasciata dal Comune ai servizi pubblici e privati del territorio di competenza, sulla base dei criteri e requisiti definiti dal Regolamento di attuazione in ordine a:

- a) caratteristiche delle strutture e degli spazi;
- b) caratteristiche del servizio;
- c) progettazione educativa;
- d) personale educativo e personale addetto ai servizi a carattere generale;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e) erogazione dei pasti.

L'accreditamento è funzionale alla qualificazione del sistema dei servizi, prevedendo ulteriori requisiti aggiuntivi rispetto a quanto richiesto per l'autorizzazione e costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici. È concesso a soggetti già in possesso dell'autorizzazione. Con il Regolamento di attuazione saranno definiti criteri e modalità per l'accreditamento, sulla base delle seguenti indicazioni di carattere generale definite dalla presente legge:

- a) coordinamento pedagogico;
- b) formazione per gli operatori;
- c) progetti educativi personalizzati in presenza di minori con particolari esigenze;
- d) Carta del Servizio;
- e) programmazione didattica;
- f) condizioni di accesso ai servizi e partecipazione delle famiglie.

L'accreditamento è concesso dal Comune competente per territorio previo parere obbligatorio espresso dalla specifica Commissione tecnica regionale nominata e disciplinata dalla Giunta regionale.

Il Titolo III definisce con l'art. 17, le funzioni dei Comuni, anche in relazione a quanto disciplinato dal Decreto legislativo n. 65/2017, e precisamente:

- a) autorizzazione e accreditamento;
- b) monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi sul proprio territorio;
- c) attivazione del coordinamento pedagogico territoriale di rete, in forma singola o associata;
- d) coordinamento della programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
- e) definizione delle modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie;
- f) formulazione di proposte per la costituzione di poli per l'infanzia, ai sensi dell'art. 6;
- g) applicazione nell'ambito del territorio di competenza del regime sanzionatorio definito con il Regolamento regionale di cui all'art. 24;
- h) alimentazione del sistema informativo regionale per la parte di propria competenza.

Titolo IV. Il Titolo IV della legge disciplina il personale operativo nei servizi e il coordinamento pedagogico. Per quanto concerne il personale con funzioni educative vengono definiti i compiti specifici, dall'educazione e cura dei minori all'organizzazione degli spazi alla programmazione educativa alla collaborazione al lavoro di rete al rapporto con le famiglie valorizzandone le competenze genitoriali. Vengono altresì disciplinati i requisiti formativi che il personale educatore deve possedere per svolgere la funzione, con riferimento alle disposizioni previste dalle norme nazionali. Il personale non educatore svolge i compiti stabiliti dai contratti di lavoro e dalla normativa vigente.

Gli articoli 19 e 20 disciplinano rispettivamente il coordinamento pedagogico e il coordinamento pedagogico territoriale. Il primo viene assicurato dai Comuni, in forma singola o associata, dalle istituzioni scolastiche e dagli altri soggetti gestori dei servizi dell'infanzia tramite figure professionali in possesso di requisiti formativi specifici, quali il diploma di Laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento), equiparate alle lauree specialistiche della classe (DM 509/99) e alle lauree magistrali della classe (DM 270/04). Il coordinamento pedagogico territoriale è costituito dai coordinatori pedagogici e dai dirigenti delle istituzioni scolastiche con scuole dell'infanzia.

L'articolo 21 disciplina la formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico, disponendo che i Comuni, in attuazione dell'art. 7 comma 1 lett. f) del Decreto legislativo 13

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

aprile 2017, n. 65, promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del sistema integrato di educazione e di istruzione, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla Legge n. 107/2015.

La Giunta regionale determina la composizione e le modalità di funzionamento del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, disciplinato dall'articolo 22, avente sede presso la struttura regionale competente e operante con risorse umane, strumentali ed organizzative già disponibili nell'ambito delle funzioni istituzionali. Il Centro provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l'infanzia e promuove la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia, anche attraverso collaborazioni con Università e altri enti di ricerca. Tali rapporti di collaborazione hanno ad oggetto attività di ricerca, studio, sperimentazione e scambio con le figure professionali coinvolte nei servizi per l'infanzia presenti nel territorio regionale (coordinatori pedagogici, educatori, insegnanti, docenti universitari). Presso il Centro è istituito il tavolo regionale di coordinamento pedagogico, che cura la raccolta delle esperienze che si realizzano all'interno dei Servizi socio-educativi per l'infanzia e promuove la valorizzazione e diffusione della cultura dell'infanzia a livello regionale e nazionale. Il Centro supporta, altresì, la Giunta regionale nelle funzioni di indirizzo e programmazione delle attività. Le attività del Centro possono comportare oneri finanziari a carico del bilancio regionale per iniziative specifiche, deliberate dalla Giunta regionale, di collaborazione con Università ed altri enti di ricerca.

Con l'art. 23 è disciplinato il Sistema informativo regionale dei servizi educativi all'infanzia fino a sei anni di età (SIRSE), strumento fondamentale di supporto alla Giunta regionale nell'attività di programmazione degli interventi e di destinazione delle risorse finanziarie. È previsto, nell'ambito dello stanziamento annuale del bilancio regionale ai sensi della presente Legge, una quota di risorse riservata al supporto del funzionamento, della manutenzione e dell'implementazione del sistema informativo.

Titolo V. Questo titolo disciplina all'art. 24 il Regolamento di attuazione, che sarà adottato dalla Giunta regionale, previo parere della Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'art. 14. Il Regolamento adotta norme riguardanti:

- a) I servizi integrativi;
- b) I poli per l'infanzia;
- c) I criteri per la concessione delle autorizzazioni;
- d) I criteri per la concessione dell'accreditamento;
- e) Il regime sanzionatorio.

L'articolo 25 tratta delle sanzioni amministrative, da applicare nei casi in cui il soggetto titolare o gestore non consente al Comune territorialmente competente l'esercizio delle funzioni di vigilanza, ovvero quando un servizio opera in assenza di autorizzazione. I proventi derivanti dalle sanzioni vengono introitati dal Comune che li destina al sostegno dei servizi.

Titolo VI. Questa parte della legge è riservata alle disposizioni di carattere finanziario. Al finanziamento degli interventi previsti dalla legge concorrono risorse regionali, nazionali e comunitarie e precisamente:

- a) il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65. Ai sensi dell'art. 12, comma 5, del suddetto Decreto legislativo n. 65/2017 con intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere concordate

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, anche con altri strumenti nazionali che saranno individuati con leggi dello Stato al fine di raggiungere gli obiettivi strategici;

- b) le risorse regionali autorizzate con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione;
- c) le risorse previste per il cofinanziamento delle singole azioni da ciascun Ente Locale;
- d) i Fondi relativi alla programmazione europea e altri Fondi statali (quali a titolo di esempio: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Fondo per lo Sviluppo della Montagna, ecc.).

Vengono altresì definite le seguenti tipologie di interventi finanziabili per i servizi pubblici e privati:

- a) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- b) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- c) formazione continua del personale educativo e docente in servizio, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015, e la promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- d) interventi di sostegno diretto alle famiglie per l'accesso ai servizi.

Alle suddette tipologie di intervento si aggiungono le attività del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia, e l'implementazione e l'aggiornamento del Sistema Informativo regionale dei Servizi all'infanzia fino a 6 anni di età, in attuazione di quanto previsto dall'art. 6 del D.Lgs. n. 65/2017.

L'art. 27 disciplina la norma finanziaria, la quale prevede che:

- a) per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 26, comma 3, lettere a), c), d), è istituito il "Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età" alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025; al Fondo confluiscono le risorse autorizzate per il finanziamento degli interventi di cui alla abroganda legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia) alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio" Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2023-2025;
- b) al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 26, comma 3, concorrono, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 12 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65 e ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità dai Fondi della Programmazione europea. Il Fondo nazionale finanzia anche gli interventi di cui alla lett. b) comma 3 dell'art. 26, con particolare riferimento agli interventi di riqualificazione edilizia.

Il titolo VII all'art. 28 disciplina le norme transitorie, finali e di abrogazione che prevedono l'adozione delle linee triennali di indirizzo l'anno successivo all'entrata in vigore della nuova legge e l'adozione di un piano annuale stralcio nelle more dell'adozione delle linee triennali di indirizzo. La Giunta regionale entro 150 giorni dall'entrata in vigore della legge elabora il Regolamento ai sensi dell'art. 24, entro 60 giorni nomina la Commissione tecnica regionale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

per l'accreditamento e la Consulta regionale per i servizi all'infanzia. L'art. 29 disciplina l'entrata in vigore del testo normativo.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Il presente disegno di legge disciplina il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età, abrogando la precedente disciplina regionale di cui alla legge regionale 22/12/2005, n. 30 (Sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia), in conformità a quanto disposto dal Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.

Tale decreto ha istituito un sistema integrato di educazione e di istruzione per le bambine e i bambini in età compresa da zero a sei anni.

Con il medesimo decreto è stato istituito il "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione" per il concorso dello Stato al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto. Il Fondo viene ripartito, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del D.Lgs. n. 281/1997, tra le regioni, in considerazione della compartecipazione al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione da parte delle Regioni e degli Enti locali. Il riparto del Fondo viene effettuato tenendo conto dei parametri previsti al comma 4 dell'articolo 12 del citato d.lgs. n. 65/2017 ovvero del numero di iscritti, della popolazione di età compresa tra zero e sei anni e di eventuali esigenze di riequilibrio territoriale, nonché dei bisogni effettivi dei territori e della loro capacità massima fiscale.

In sede di programmazione nazionale viene stabilita la percentuale minima di cofinanziamento della programmazione dei servizi educativi per l'infanzia a carico del bilancio regionale per ciascuna annualità del periodo di programmazione. Con Delibera del Consiglio dei Ministri 05/10/2021 (pubblicata nella GU n. 84 del 09/04/2022) di approvazione del "Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65", è stata stabilita per la durata del Piano 2021-2025 la previsione di un cofinanziamento complessivo a carico del bilancio regionale per un importo non inferiore al venticinque per cento delle risorse assicurate dallo Stato per ciascuna annualità di riparto del Fondo.

Le risorse del Fondo nazionale vengono erogate direttamente ai Comuni, previa programmazione regionale dei servizi sulla base delle richieste degli Enti locali.

Il presente DDL, in attuazione della normativa statale sopra richiamata, definisce tutti i servizi e gli strumenti finalizzati a garantire a livello regionale i livelli essenziali del sistema di educazione e istruzione in oggetto, disciplina l'attività di programmazione regionale e delinea il quadro delle risorse finanziarie disponibili per il finanziamento del sistema in oggetto.

Il DDL enuncia al Titolo I (**articolo 1**) le finalità della legge e gli obiettivi strategici perseguiti per la realizzazione del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età in conformità a quanto disposto con il D.Lgs. n. 65/2017.

Al **TITOLO II (articoli dal 2 al 11)** vengono declinate le definizioni delle diverse forme organizzative dei servizi con cui si attua il sistema integrato di educazione e istruzione in oggetto.

Tutte le disposizioni del Titolo II sono di natura ordinamentale finalizzate alla delineazione dei servizi da garantire e da finanziare con le risorse disponibili disciplinate al successivo articolo 24.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Gli articoli **12 e 13** disciplinano le modalità con cui la Regione attua la programmazione del sistema in oggetto.

Tale programmazione si realizza con l'adozione del programma previsto all'articolo 12 "Linee triennali di indirizzo" da parte dell'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, in coerenza con il Piano nazionale di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 65/2017.

Al comma 3 dell'articolo 12 vengono stabiliti i contenuti dell'atto di indirizzo che, oltre a definire gli obiettivi di sviluppo, i livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi e i relativi criteri per la loro determinazione, deve definire anche tutte le risorse finanziarie disponibili per il triennio di riferimento. Il comma 3 dell'articolo 12 declina, in coerenza con gli obiettivi di cui all'articolo 1 del DDL, le finalità da raggiungere attraverso l'intero sistema di servizi e di azioni programmate nel triennio di riferimento.

L'articolo 13 prevede che annualmente, entro il 31 dicembre, la Giunta regionale approvi il Piano delle attività previste e da realizzare nell'anno successivo, in attuazione delle linee di indirizzo dettate dal programma triennale di cui al precedente articolo 12.

Il finanziamento di tutti gli strumenti e servizi previsti per l'attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia di cui al presente DDL è disciplinato al successivo articolo 26.

L'articolo 14 prevede l'istituzione della Consulta regionale per i servizi all'infanzia disciplinandone la composizione e le modalità di funzionamento.

Nel successivo articolo 27 (Norma finanziaria) viene esplicitamente disposto che la partecipazione alla Consulta di cui all'articolo 14 non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica in quanto ai componenti non spetta alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

Dalla disposizione non derivano pertanto oneri finanziari a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica.

L'articolo **15** disciplina l'attività di autorizzazione alle strutture che svolgono le funzioni socio-educative in oggetto esercitata dai Comuni e regolamentata dalla Giunta regionale.

La disposizione ha natura ordinamentale e non produce oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo **16** disciplina l'attività di accreditamento delle strutture per l'offerta dei servizi socio-educativi per l'infanzia.

Tale disposizione ha natura ordinamentale in quanto al successivo articolo 27 viene esplicitamente disposto che la partecipazione alla Commissione tecnica regionale per l'accreditamento, di cui al comma 6 dell'articolo 16, non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale e della finanza pubblica in quanto ai componenti non spetta alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

I successivi articoli **17, 18, 19 e 20** sono norme di natura programmatica e ordinamentale, definiscono e disciplinano le funzioni dei Comuni in conformità a quanto previsto dalla norma statale di riferimento e le funzioni delle strutture organizzative previste per l'esercizio delle medesime funzioni.

Da tali disposizioni non derivano oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

L'articolo **21** prevede l'attività di formazione continua del personale educativo. Tale attività è tra quelle previste al comma 3, dell'articolo 26 come linea di azione da finanziare con le risorse finanziarie previste per l'attuazione della presente legge.

L'articolo **22** disciplina il "Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia". Istituito presso la struttura regionale competente in materia di Istruzione, con le

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura organizzativa regionale.

Il comma 2 prevede tra le attività del Centro la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura dell'infanzia sul territorio regionale e nazionale, anche attraverso collaborazioni con Università e altri enti di ricerca.

Da tale disposizione derivano oneri finanziari a carico del Bilancio regionale afferenti i rapporti di collaborazione con gli Enti indicati al comma 2.

La quantificazione di tali oneri viene stimata in circa 70.000,00 euro annui sulla base delle attività aventi le medesime finalità realizzate negli ultimi anni in attuazione della abroganda legge regionale n. 30/2005.

Gli oneri derivanti da tale disposizione sono finanziati con le risorse regionali previste per l'attuazione della presente legge al successivo articolo 27.

L'articolo **23** disciplina la gestione del sistema informativo regionale dei servizi educativi all'infanzia fino a sei anni di età (SIRSE).

Da tale disposizione deriva un onere finanziario a carico del bilancio regionale quantificato, sulla base della spesa già sostenuta dalla Regione per tale servizio, in circa 95.500,00 euro annui, che trova copertura negli stanziamenti previsti nel bilancio regionale di previsione 2023-2025 per i medesimi interventi dall'abroganda legge regionale n. 30/2015, alla Missione 4, Programma 01, Titolo 1, capitolo di spesa C0947_S *“Spese per la promozione della qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'art.13, della l.r. 22/12/2005, n. 30 - Servizi informatici”*.

L'articolo **26** del Titolo VI definisce le risorse finanziarie destinate e disponibili per l'attuazione della presente legge.

Al comma 1 sono elencate, come già illustrato in precedenza, tutte le risorse finanziarie utilizzabili per la programmazione degli interventi finalizzati all'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dell'infanzia.

Al comma 2 vengono dettagliatamente specificate tali risorse.

Al comma 3 viene specificato l'elenco degli interventi programmabili nel Piano di cui agli articoli 12 e 13 con l'utilizzo delle risorse finanziarie di cui al comma 2.

Gli interventi di cui al **comma 3, lettere a), c) e d)** sono finanziati con le risorse regionali previste nel Bilancio di previsione 2023-2025 alla Missione 04, Programma 01, Titolo 1 per il finanziamento della legge regionale n. 30/2015 che viene abrogata con il successivo articolo 29 della presente legge. Nel bilancio di previsione 2023-2025 gli stanziamenti di risorse autonome per il finanziamento della legge regionale n. 30/2015 sono stati incrementati rispetto al Bilancio 2022-2024 in previsione dell'approvazione del presente DDL, al fine di assicurare un maggiore cofinanziamento da destinare all'ampliamento dei servizi offerti sul territorio.

Per gli esercizi finanziari 2023-2025 tali risorse finanziarie sono quelle previste nel bilancio regionale al capitolo di spesa:

- 00944_S *“Contributi ai comuni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia di cui all'art.21, comma 1, lett. a) della l.r. 22/12/2005, n. 30”*;

Lo stanziamento previsto per ciascuno degli anni 2023-2024 e 2025 è pari ad euro 1.000.000,00

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Nell'articolo 27 (Norma finanziaria) viene previsto l'utilizzo di tali risorse per la costituzione del *"Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età"* alla Missione 04 "Istruzione e diritto allo studio", Programma 01 "Istruzione prescolastica", Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2023-2025.

Gli interventi di cui al comma 3 dell'articolo 26, ivi inclusi quelli di cui alla lettera b) sono finanziati anche mediante l'utilizzo del "Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione" di cui all'articolo 12 del D.Lgs. 65/2017 che annualmente viene ripartito in considerazione della compartecipazione al finanziamento del sistema integrato di educazione e di istruzione da parte delle Regioni e degli Enti locali.

Al finanziamento dei medesimi interventi concorrono, altresì, le eventuali risorse previste a titolo di cofinanziamento dai singoli Comuni per le specifiche azioni programmate.

E' previsto, inoltre, l'utilizzo di ulteriori fondi derivanti dalla Programmazione europea e da altri Fondi Statali destinati a interventi aventi le medesime finalità della presente legge.

L'articolo **27 (norma finanziaria)** prevede, quindi, come sopra illustrato, la copertura finanziaria delle spese previste dalla presente legge agli articoli 22, 23 e 26, comma 3, lettere a), c) e d) per quanto di competenza della Regione, con l'istituzione del "Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l'infanzia fino a sei anni di età" la cui dotazione autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari 2023-2025 di euro 1.095.500,00 è pari alle risorse complessivamente già stanziare nel Bilancio regionale di previsione 2023-2025 per il finanziamento della l.r. 30/2015, (capitoli di spesa 00944_S e C0947_S).

Il comma 2 dispone la copertura finanziaria della spesa autorizzata al comma 1 mediante riduzione degli stanziamenti della l.r. n. 30/2015 che viene abrogata con l'articolo 29, comma 4 del presente DDL.

Il comma 6 dell'articolo 27, rinvia alla legge di bilancio la determinazione per gli anni successivi dell'entità del Fondo istituito al comma 1. La spesa in oggetto di natura ricorrente discrezionale, potrà, in tal modo, essere determinata sulla base delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio e della programmazione regionale.

Il comma 3 dell'articolo 27 prevede che per il finanziamento degli interventi elencati all'articolo 26, comma 3, inclusi quelli della lettera b) possono essere utilizzati il Fondo nazionale di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 65/2017 e i fondi della programmazione comunitaria o rivenienti da altre assegnazioni Statali destinati ad interventi aventi le medesime finalità della presente legge. Il sopra citato fondo nazionale viene erogato direttamente ai Comuni sulla base degli interventi programmati dalla Regione. Il fondo non transita quindi nel bilancio regionale.

Riepilogo effetti finanziari a carico bilancio regionale disposizioni previste dal DDL

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Disegno di legge: “Sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età”

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La Regione, in armonia con la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989”, e nel rispetto del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, (Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a 6 anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107), ed ai sensi dell’articolo 14, comma 5, della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, “Nuovo Statuto della Regione Umbria”, sostiene i diritti dell’infanzia, riconosce il pluralismo delle offerte educative e del diritto di scelta delle famiglie, promuove ed organizza il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a 6 anni di età.

2. Il sistema integrato di cui al comma 1 è aperto a tutte le bambine e a tutti i bambini, senza distinzioni di sesso, religione, etnia e gruppo sociale, al fine di sviluppare potenzialità di relazione, autonomia, creatività, apprendimento, promuovendo contesti di cura, di relazione e di gioco e favorendo le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, secondo una prospettiva inclusiva che intende superare disuguaglianze e barriere

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

territoriali, economiche, etniche e culturali.

3. Il sistema integrato, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 2:

- a) promuove la continuità del percorso educativo e scolastico;
- b) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza;
- c) favorisce il coinvolgimento delle famiglie nell'ambito educativo e scolastico e la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori attraverso un'offerta educativa ampia e di qualità;
- d) promuove il contrasto alla povertà educativa, con azioni mirate in funzione della situazione economica delle famiglie e di altre situazioni di fragilità, al fine dell'inclusione.

4. La presente legge detta i criteri per la programmazione, la realizzazione, la gestione, la qualificazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a 6 anni, pubblico e privato e, in particolare:

- a) promuove l'organizzazione e la qualificazione del sistema integrato dei servizi;
- b) mette al centro del sistema integrato il progetto educativo e il supporto del coordinamento pedagogico territoriale, a garanzia di omogeneità ed elevata qualità dei servizi;
- c) individua le caratteristiche dei servizi educativi, con specifico riferimento alle strutture, alle modalità di erogazione degli stessi e alla qualificazione professionale degli educatori;
- d) promuove la diffusione dei poli per l'infanzia;

- e) promuove l'implementazione di un efficiente sistema informativo regionale.

TITOLO II

Sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita fino a sei anni

Art. 2

Organizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione

1. Il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai 6 anni di età è composto da:
 - a) nidi e micronidi d'infanzia;
 - b) sezioni primavera;
 - c) servizi integrativi classificati in:
 - 1) spazio gioco;
 - 2) servizi educativi in contesto domiciliare;
 - 3) centri per bambine e bambini;
 - 4) centri per bambine, bambini e famiglie;
 - d) poli per l'infanzia;
 - e) scuole dell'infanzia;
 - f) servizi sperimentali.
2. I servizi educativi per l'infanzia sono gestiti dagli Enti locali in forma diretta o indiretta, da altri enti pubblici o da privati. Le sezioni primavera possono essere gestite anche dallo Stato, come stabilito dall'articolo 2, comma 4 del d.lgs 65/2017.

Art. 3

Nidi e micronidi d'infanzia

1. Il nido e il micronido d'infanzia, che accolgono bambine e bambini dai tre ai trentasei mesi di età, presentano modalità

organizzative e di funzionamento diversificate in relazione ai tempi di apertura del servizio e alla loro capacità ricettiva, assicurando il pasto e il riposo ed operando in continuità con la scuola dell'infanzia; essi concorrono con le famiglie alla cura, educazione e socializzazione delle bambine e dei bambini promuovendo il benessere e lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle competenze.

2. L'orario di permanenza presso il nido e il micronido non può superare le dieci ore giornaliere.

3. Rientrano nella tipologia di cui al presente articolo anche i nidi e i micronidi aziendali che si caratterizzano per l'accoglienza, in via prioritaria, dei figli dei dipendenti dell'azienda che li realizza ma possono accogliere anche i bambini e le bambine del territorio limitrofo.

Art. 4

Sezioni primavera

1. Le sezioni primavera di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)" accolgono bambine e bambini tra ventiquattro e trentasei mesi di età e favoriscono la continuità del percorso educativo da zero a sei anni di età. Esse rispondono a specifiche funzioni di cura, educazione e istruzione con modalità adeguate ai tempi e agli stili di sviluppo e di apprendimento delle bambine e dei bambini nella fascia di età considerata. Esse sono aggregate alle scuole per l'infanzia statali o paritarie o inserite nei poli per l'infanzia.

2. La realizzazione ed organizzazione dell'offerta sul territorio regionale delle sezioni primavera è disciplinata nel

rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 296/2006.

Art. 5

Servizi integrativi

1. I servizi integrativi concorrono all'educazione e alla cura delle bambine e dei bambini e soddisfano i bisogni delle famiglie in modo flessibile e diversificato sotto il profilo strutturale ed organizzativo. Essi si distinguono in:

- a) spazi gioco, che accolgono bambine e bambini da dodici a trentasei mesi di età affidati a uno o più educatori in modo continuativo in un ambiente organizzato con finalità educative, di cura e di socializzazione. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile, per un massimo di cinque ore giornaliere;
- b) servizi educativi in contesto domiciliare che accolgono bambine e bambini da tre a trentasei mesi e concorrono con le famiglie alla loro educazione e cura. Essi sono caratterizzati dal numero ridotto, stabilito dal Regolamento regionale di cui all'art. 24, di bambini affidati a uno o più educatori in modo continuativo;
- c) centri per bambine e bambini, che hanno le stesse finalità sociali ed educative del nido. Essi sono disponibili per la permanenza giornaliera di gruppi stabili di età compresa tra i diciotto e i trentasei mesi. La permanenza non deve superare le cinque ore giornaliere. Non prevedono il servizio di mensa e gli spazi per il riposo;
- d) centri per bambine, bambini e famiglie, che accolgono bambine e

bambini dai primi mesi di vita insieme a un adulto accompagnatore, offrono un contesto qualificato per esperienze di socializzazione, apprendimento e gioco, momenti di comunicazione e incontro per gli adulti sui temi dell'educazione e della genitorialità. Non prevedono il servizio di mensa e consentono una frequenza flessibile.

Art. 6

Poli per l'infanzia

1. I poli per l'infanzia accolgono, in un unico plesso o in edifici vicini, più servizi di educazione e di istruzione per bambine e bambini fino a sei anni di età, nel quadro di uno stesso percorso educativo, in considerazione dell'età e nel rispetto dei tempi e degli stili di apprendimento di ciascuno. I poli per l'infanzia si caratterizzano quali laboratori permanenti di ricerca, innovazione, partecipazione e apertura al territorio, anche al fine di favorire la massima flessibilità e diversificazione e per un miglior utilizzo delle risorse, condividendo servizi generali, spazi collettivi e risorse professionali.
2. I poli per l'infanzia possono essere costituiti anche presso direzioni didattiche o istituti comprensivi del sistema nazionale di istruzione e formazione.
3. La Giunta regionale, di intesa con l'Ufficio scolastico regionale, tenuto conto delle proposte formulate dagli enti locali e nel rispetto delle rispettive competenze e della loro autonomia, programma la costituzione dei poli per l'infanzia, definendone le modalità di gestione, in base agli standard stabiliti nel regolamento regionale di cui all'articolo 24.

Art. 7

Scuole dell'infanzia

1. Le scuole dell'infanzia, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53", e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133", operano in continuità con i servizi educativi per la prima infanzia e con il primo ciclo di istruzione. Accolgono bambine e bambini tra i tre anni di età, compiuti entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, e i cinque anni di età, compiuti entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento.

Art. 8

Sperimentazione di nuove tipologie di servizi

1. La Regione promuove, in relazione a nuovi bisogni emergenti dai contesti sociali del territorio, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi rivolti a bambine e bambini fino a sei anni di età.
2. Le linee triennali di indirizzo di cui all'articolo 12 e il piano annuale di cui all'articolo 13, di seguito denominati programmazione regionale, prevedono la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi per l'infanzia che garantiscano opportunità di educazione, socializzazione e di gioco.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

3. Gli Enti locali possono promuovere, in coerenza con la programmazione regionale, la sperimentazione di ulteriori tipologie di servizi educativi e di cura, previa autorizzazione di cui all'articolo 15.

4. La programmazione regionale promuove la continuità fra il sistema dei servizi e la scuola dell'infanzia, in un quadro di integrazione tra i servizi educativi e di istruzione e definisce le modalità di coordinamento fra le tipologie di sperimentazione.

Art. 9**Rete territoriale**

1. La Regione valorizza e favorisce la stipula di accordi e convenzioni con enti, associazioni ed organismi presenti nel territorio che hanno finalità educative per la partecipazione degli stessi alle attività previste nel progetto educativo e per la promozione territoriale della cultura dell'infanzia.

Art. 10**Partecipazione delle famiglie**

1. I gestori, pubblici e privati, dei servizi educativi per l'infanzia promuovono la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie nell'adozione delle scelte educative e gestionali e nella verifica della loro attuazione.

2. La Programmazione regionale definisce modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.

Art. 11**Inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali**

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. I servizi educativi garantiscono l'effettiva l'inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali, secondo piani educativi personalizzati elaborati con il coinvolgimento dei genitori, in collaborazione con i servizi sociali dei Comuni e con le strutture delle aziende sanitarie locali, secondo le rispettive competenze.
2. I piani di cui al comma 1 tengono conto della condizione di disabilità e/o delle situazioni di svantaggio economico, sociale e linguistico.
3. La programmazione regionale favorisce le azioni per la parità di accesso ai servizi educativi e per la migliore fruizione degli stessi da parte delle bambine e dei bambini con bisogni speciali.
4. I Comuni, altresì, individuano, nell'ambito delle proprie competenze, le modalità per l'inclusione di cui al presente articolo.

TITOLO III**Programmazione dei servizi****Art. 12****Linee triennali di indirizzo**

1. La Regione svolge le funzioni di cui all'articolo 6 del d.lgs. n. 65/2017, con particolare riferimento alla programmazione e allo sviluppo del sistema integrato di educazione e istruzione, sulla base delle indicazioni del Piano di azione pluriennale di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo.
2. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta regionale, adotta le linee triennali di indirizzo per il sistema integrato di educazione e istruzione dell'infanzia fino a sei anni di età.
3. Le linee di indirizzo di cui al

comma 2 stabiliscono:

- a) gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione dei servizi;
- b) i criteri generali per la determinazione dei livelli essenziali di qualità e di organizzazione dei servizi;
- c) le risorse finanziarie regionali, nazionali e comunitarie disponibili per il periodo di riferimento;
- d) la garanzia dei diritti all'educazione, alla socializzazione e al gioco delle bambine e dei bambini, senza esclusioni dovute a diversità sociali, etniche, culturali e religiose;
- e) la partecipazione attiva ed informata delle famiglie alla definizione delle scelte educative ed organizzative di carattere generale, nonché alla verifica della qualità del servizio;
- f) i diritti all'accoglienza ed al sostegno delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali e/o con disagi socio-culturali e al supporto alle famiglie in condizioni di difficoltà;
- g) l'integrazione tra le diverse tipologie di servizi;
- h) la promozione dei poli per l'infanzia e la continuità ed integrazione in generale dei servizi alla prima infanzia con la scuola dell'infanzia;
- i) la promozione di criteri di equità nella compartecipazione economica delle famiglie al costo di gestione del servizio;
- j) la continuità ed integrazione con i servizi sociali e sanitari per l'infanzia fino a sei anni di età.

4. Le linee triennali di indirizzo sono adottate entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di vigenza delle precedenti e

restano in vigore fino all'emanazione delle successive.

5. La Giunta regionale, ai fini della adozione della proposta di Linee triennali di indirizzo, promuove la partecipazione della Consulta regionale per i servizi per l'infanzia fino a sei anni di età di cui all'articolo 14 e ne acquisisce il relativo parere.

Art. 13

Piano annuale

1. La Giunta regionale adotta, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Piano annuale per l'anno successivo, il quale, in attuazione delle linee di indirizzo di cui all'articolo 12, stabilisce:

- a) l'indicazione delle attività;
- b) la determinazione delle risorse finanziarie disponibili regionali, nazionali, comunitarie;
- c) la determinazione delle modalità di utilizzo delle suddette risorse finanziarie.

Art. 14

Consulta regionale per i servizi all'infanzia

1. E' istituita, con la presente legge, la Consulta regionale per i servizi per l'infanzia, di seguito denominata Consulta.

2. La costituzione della Consulta è effettuata dal Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa.

3. La Consulta è composta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che la presiede e da membri in rappresentanza:

- a) della struttura regionale competente in materia di servizi socio educativi per l'infanzia, di

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- seguito denominata struttura regionale competente;
- b) dell'Ufficio scolastico regionale;
- c) dell'Università degli studi di Perugia;
- d) del Consiglio delle autonomie locali;
- e) dei Coordinatori pedagogici dei servizi all'infanzia, individuati dal Consiglio delle autonomie locali;
- f) delle organizzazioni sindacali regionali maggiormente rappresentative;
- g) delle Aziende unità sanitarie locali;
- h) del forum del terzo settore;
- i) delle associazioni maggiormente rappresentative delle Associazioni dei genitori che partecipano al Forum regionale di cui al decreto ministeriale 18 febbraio 2002, n. 14.

4. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente, individuato con l'atto di cui al comma 2.

5. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati, senza farne parte, per l'esame di specifiche questioni, anche esperti o soggetti interessati alle tematiche trattate.

6. La consulta esprime parere sulle Linee triennali di indirizzo cui all'articolo 12 e sulla proposta di regolamento di cui all'articolo 24.

7. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la durata della Consulta e le modalità attuative di cui al presente articolo.

8. La partecipazione alle sedute della Consulta è a titolo gratuito.

Art. 15
Autorizzazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1.I Comuni autorizzano i servizi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f), nell'ambito del proprio territorio.

2. Per ottenere l'autorizzazione di cui al comma 1, i soggetti richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) disporre di strutture e spazi conformi in termini urbanistici, edilizi ed igienico-sanitari e aventi le caratteristiche stabilite dal regolamento di cui all'articolo 24;
- c) disporre di personale educativo ed addetto ai servizi generali, in possesso dei titoli di studio previsti dalla normativa vigente;
- g) disporre di un progetto educativo;
- f) disporre di materiali idonei per l'attività pedagogica;
- b) provvedere all'erogazione dei pasti, ove previsto dal regolamento di cui all'art. 24 e nel rispetto della normativa vigente in materia, adottando regimi dietetici adeguati;
- h) applicare al personale dipendente il contratto collettivo nazionale di settore, secondo il proprio profilo professionale;
- i) applicare il rapporto numerico educatori/bambine e bambini iscritti stabilito dal regolamento di cui all'articolo 24.

3. La Giunta regionale stabilisce, con le norme regolamentari di cui all'articolo 24, i requisiti specifici che le strutture pubbliche e private devono possedere, nel rispetto delle disposizioni di cui al

comma 2 e le modalità per la concessione dell'autorizzazione.

4. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha durata triennale. Le modalità di rinnovo sono disciplinate ai sensi del regolamento di cui all'art. 24.

Art. 16

Accreditamento

1. L'accreditamento è rilasciato ai soggetti titolari dei servizi pubblici e privati di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), d), f) che ne facciano richiesta e siano in possesso di requisiti ulteriori di qualificazione oltre a quelli previsti per l'autorizzazione.

2. L'accreditamento costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici ed è concesso a soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 15.

3. L'accreditamento è concesso ai soggetti in possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) presenza di un coordinamento pedagogico;
- b) attivazione di un'adeguata formazione per gli operatori;
- c) elaborazione di progetti educativi personalizzati in presenza di minori con particolari esigenze;
- d) presenza di una Carta del Servizio;
- e) elaborazione della programmazione didattica;
- f) presenza delle condizioni di accesso ai servizi e partecipazione delle famiglie.

4. La Giunta regionale stabilisce, con le norme regolamentari di cui all'articolo 24, i requisiti che i servizi pubblici e privati devono possedere per ottenere

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

l'accreditamento, le modalità per la concessione dello stesso e per il relativo mantenimento.

5. La verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti per l'accreditamento è effettuata dai Comuni, nell'ambito del proprio territorio, previo parere reso dalla Commissione tecnica regionale per l'accreditamento.

6. La Commissione di cui al comma 5 è nominata dalla Giunta regionale ed è composta dal dirigente della struttura regionale competente, con funzioni di Presidente e da rappresentanti delle seguenti istituzioni:

- a) aziende sanitarie locali, con competenza in materia igienico sanitaria
- b) rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, con competenza nell'ambito pedagogico educativo;

7. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati anche esperti o soggetti interessati alle tematiche trattate.

8. La validità dell'accreditamento è di tre anni che decorrono dalla data della sua concessione. Le modalità di rinnovo sono disciplinate ai sensi del regolamento di cui all'art. 24.

9. La partecipazione alle sedute della Commissione è a titolo gratuito.

10. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'elenco regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.

Art. 17**Funzioni e compiti dei Comuni**

1. I Comuni, singoli o associati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nei propri bilanci, svolgono le funzioni e i compiti stabiliti dall'articolo 7 del d.lgs. 65/2017. In particolare:

- a) gestiscono, in forma diretta e indiretta, propri servizi educativi

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

- per l'infanzia e proprie scuole dell'infanzia;
- b) autorizzano, accreditano, vigilano sugli stessi, applicando le relative sanzioni, nel rispetto delle normative statali vigenti e delle disposizioni di cui alla presente legge;
 - c) realizzano attività di monitoraggio e verifica del funzionamento dei servizi educativi per l'infanzia del proprio territorio;
 - d) attivano, valorizzando le risorse professionali presenti nel Sistema integrato di educazione e di istruzione, il coordinamento pedagogico dei servizi sul proprio territorio;
 - e) coordinano la programmazione dell'offerta formativa nel proprio territorio per assicurare l'integrazione e l'unitarietà della rete dei servizi e delle strutture educative;
 - f) promuovono iniziative di formazione in servizio per tutto il personale del Sistema integrato di educazione e di istruzione;
 - g) definiscono le modalità di coinvolgimento e partecipazione delle famiglie;
 - h) facilitano iniziative ed esperienze di continuità del Sistema integrato di educazione e di istruzione con il primo ciclo di istruzione;
 - i) formulano proposte per la costituzione di poli per l'infanzia, ai sensi dell'articolo 6;
 - j) inseriscono, nel sistema informativo regionale, i dati e le informazioni di propria competenza.

TITOLO IV

**Personale operativo nei servizi e
coordinamento pedagogico****Art. 18****Personale dei servizi educativi**

1. Il funzionamento del sistema dei servizi educativi per l'infanzia è assicurato da educatori professionali con funzioni educative e da personale addetto ai servizi di carattere generale.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge i compiti stabiliti dai contratti di lavoro e dalle normative vigenti.
3. Nell'organizzazione dei servizi sono previsti incontri periodici del personale per la predisposizione e la verifica complessiva dell'attività, al fine di valorizzare il lavoro di gruppo e la collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie e di garantire la continuità degli interventi educativi e il pieno e integrato utilizzo delle diverse professionalità degli operatori del servizio.
4. Tutte le figure professionali presenti in un servizio per l'infanzia svolgono una funzione educativa nei confronti delle bambine e dei bambini, nel rispetto delle rispettive competenze.
5. L'accesso ai posti di educatore è consentito esclusivamente a coloro che sono in possesso della laurea in Scienze dell'educazione nella classe L19 ad indirizzo specifico per educatori dei servizi educativi per l'infanzia o della laurea quinquennale a ciclo unico in scienze della formazione primaria, integrata da un corso di specializzazione per complessivi sessanta crediti formativi universitari, come stabilito dall'articolo 14 comma 3 del d.lgs. 65/2017.
6. Continuano ad avere validità per l'accesso ai posti di educatore dei servizi per l'infanzia, i titoli conseguiti ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30, "Sistema integrato

dei servizi socio-educativi per la prima infanzia” ancorché abrogata, ove non corrispondenti a quelli di cui al comma 5, conseguiti entro la data di entrata in vigore del d.lgs. 65/2017.

Art. 19

Coordinatore pedagogico

1. I Comuni, in forma singola o associata, le istituzioni scolastiche e gli altri soggetti gestori dei servizi all'infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi medesimi tramite il Coordinatore pedagogico, figura professionale in possesso del diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'Educazione (vecchio ordinamento), equiparate alle lauree specialistiche della classe (DM 509/99) e alle lauree magistrali della classe (DM 270/04). Per le istituzioni scolastiche della scuola dell'infanzia è riconosciuta, a tali fini, anche la laurea in Scienze della formazione primaria. Tali figure sono denominate coordinatori pedagogici di servizio.

2. Il coordinatore pedagogico, nel rispetto del decreto ministeriale n. 334 del 22 novembre 2021 svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) cura il funzionamento dell'equipe educativa e svolge le funzioni di indirizzo e sostegno professionale al lavoro individuale e di gruppo del personale delle istituzioni educative a lui affidate;
- b) promuove la partecipazione sollecitando l'incontro tra gli educatori e gli insegnanti e i genitori dei bambini;
- c) opera in costante rapporto con il coordinamento territoriale e con i servizi sociali e sanitari;
- d) individua le esigenze formative

del personale e propone
approfondimenti formativi
qualificati.

Art. 20

Coordinamento pedagogico territoriale

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), del d.lgs. 65/2017 promuove i coordinamenti pedagogici territoriali del sistema integrato di educazione e di istruzione, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale e le rappresentanze degli enti locali.

2. I coordinamenti pedagogici territoriali favoriscono il raccordo e l'integrazione dei servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia presenti nel territorio di riferimento attraverso:

- a) la formazione degli operatori e il sostegno tecnico al lavoro educativo e alla gestione ed organizzazione del gruppo di lavoro;
- b) l'incentivazione di incontri, confronti e scambi tra i servizi educativi rivolti a fasce di età differenti;
- c) la promozione dell'innovazione e della sperimentazione educativa e della relativa documentazione necessaria al raggiungimento delle predette finalità;
- d) il sostegno della partecipazione delle famiglie e la promozione della cultura dell'infanzia e della genitorialità;
- e) il supporto ai percorsi di monitoraggio e di valutazione della qualità dei singoli servizi nel contesto territoriale di riferimento;
- f) il raccordo tra servizi educativi, scolastici, sociali e sanitari presenti nel territorio di riferimento.

3. Il coordinamento pedagogico territoriale è costituito dai coordinatori pedagogici e dai dirigenti scolastici delle istituzioni con scuole dell'infanzia.

Art. 21

Formazione del personale educativo e di coordinamento pedagogico

1. I Comuni, in attuazione dell'articolo 7 comma 1 lettera f) del d.lgs. 65/2017, promuovono iniziative di formazione per tutto il personale del sistema integrato di educazione e di istruzione in servizio, in raccordo con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti".

2. Gli enti e i soggetti gestori, al fine di sostenere le funzioni educative dei coordinatori pedagogici e degli educatori professionali, promuovono altresì la loro partecipazione ad iniziative di studio e ricerca realizzate dallo Stato, dalla Regione, dagli Enti locali e dalle Università.

Art. 22

Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia

1. La Giunta regionale si avvale del Centro di documentazione, aggiornamento e sperimentazione sull'infanzia quale strumento di supporto alle funzioni di indirizzo e programmazione.

2. Il Centro, che opera nell'ambito della struttura regionale competente, provvede alla raccolta e documentazione delle esperienze che si realizzano nei servizi socio-educativi per l'infanzia e promuove

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

la valorizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia anche attraverso collaborazioni con Università e altri enti di ricerca.

3. Presso il Centro è istituito il tavolo di coordinamento pedagogico che riunisce i coordinamenti territoriali con funzioni di raccordo a livello regionale, confronto delle esperienze, valorizzazione di buone prassi, studio e approfondimento.

4. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la composizione e le modalità di funzionamento del Centro e del tavolo di coordinamento.

Art. 23**Sistema informativo regionale**

1. La Giunta regionale, anche in attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera d) del d.lgs. 65/2017, implementa, aggiorna e sviluppa il Sistema informativo regionale dei servizi educativi all'infanzia fino a sei anni di età (SIRSE), in coerenza con il sistema informativo nazionale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e) del medesimo d.lgs. 65/2017.

2. Il sistema informativo di cui al comma 1 è alimentato dalle informazioni che inseriscono i Comuni e i gestori privati dei servizi e fornisce alla Giunta regionale le informazioni per la programmazione degli interventi sul territorio e per la destinazione delle risorse finanziarie.

3. I Comuni e i gestori dei servizi privati sono tenuti a svolgere la funzione di cui al comma 2 al fine di accedere alle risorse messe a disposizione dalla programmazione regionale.

TITOLO V**Norma di attuazione e sanzioni**

Art. 24**Regolamento di attuazione**

1. La Giunta regionale, acquisito il parere della Consulta regionale per i servizi all'infanzia di cui all'articolo 14, adotta norme regolamentari concernenti:

- a) Servizi integrativi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b;
- b) Poli per l'infanzia di cui all'articolo 6;
- c) Criteri per la concessione delle autorizzazioni di cui all'articolo 15;
- d) Criteri per la concessione dell'accreditamento di cui all'articolo 16;
- e) Regime sanzionatorio di cui all'articolo 25.

Art. 25**Sanzioni amministrative**

1. Salvo che il fatto costituisca reato:

- a) se il soggetto titolare o gestore del servizio educativo non consente l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 17 comma 1 lettera b) il Comune competente, previa diffida, provvede alla sospensione del servizio;
- b) se il Comune competente accerta la non permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge provvede, previa diffida, ai fini dell'adeguamento, alla sospensione del servizio;
- c) se il Comune competente accerta il funzionamento di un servizio educativo in assenza dell'autorizzazione di cui all'articolo 15 ne sospende, con effetto immediato, l'attività ed irroga la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 2.000,00 euro ad un massimo di

10.000,00 euro;

d) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni stabilite nei provvedimenti di diffida ovvero di reiterazioni delle violazioni ivi previste, il Comune competente dispone la chiusura del servizio.

2. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie sono introitati dal Comune territorialmente competente che li destina al sostegno dei servizi.

TITOLO VI

Disposizioni finanziarie

Art. 26

Risorse e interventi finanziabili

1. Per l'attuazione della presente legge è previsto l'utilizzo di risorse regionali, nazionali e comunitarie.

2. Al finanziamento delle azioni previste dalla presente legge concorrono:

a) il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all'articolo 12 del d.lgs. 65/2017. Ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del suddetto d.lgs. 65/2017 con intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali", possono essere concordate le risorse, anche con interventi graduali, a carico dei diversi soggetti istituzionali, anche con altri strumenti nazionali che saranno individuati con leggi dello Stato al

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

fine di raggiungere gli obiettivi strategici;

- b) le risorse regionali autorizzate con legge di approvazione del bilancio regionale di previsione;
- c) le risorse previste per il cofinanziamento delle singole azioni da ciascun ente locale;
- d) i Fondi relativi alla programmazione europea e altri Fondi statali.

3. La programmazione regionale di cui agli articoli 12 e 13 definisce le modalità di accesso ai fondi di cui al comma 2, da parte dei servizi pubblici e privati, per le seguenti tipologie di intervento:

- a) finanziamento di spese di gestione, in quota parte, dei servizi educativi per l'infanzia e delle scuole dell'infanzia, in considerazione dei loro costi e della loro qualificazione;
- b) interventi di nuove costruzioni, ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, riqualificazione funzionale ed estetica, messa in sicurezza meccanica e in caso di incendio, risparmio energetico e fruibilità di stabili di proprietà delle amministrazioni pubbliche;
- c) formazione continua del personale educativo e docente in servizio, in coerenza con quanto previsto dal Piano nazionale di formazione di cui alla legge n. 107/2015, e promozione dei coordinamenti pedagogici territoriali;
- d) interventi di sostegno diretto alle famiglie per l'accesso ai servizi.

Art. 27
Norma finanziaria

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 26, comma 3, lettere a), c), d), è istituito il “Fondo regionale per il sistema integrato di educazione e istruzione per l’infanzia fino a sei anni di età” alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1, con una dotazione di euro 1.095.500,00 per ciascuno degli esercizi finanziari del Bilancio di previsione 2023-2025.
2. Per gli esercizi 2023, 2024 e 2025, al finanziamento dell’onere di cui al comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti previsti per il finanziamento degli interventi di cui alla l. r. n. 30/2005, alla Missione 04 “Istruzione e diritto allo studio” Programma 01 “Istruzione prescolastica”, Titolo 1 del Bilancio di previsione 2023-2025.
3. Al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 26, comma 3 concorrono, nel rispetto della specifica normativa di riferimento, il Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione di cui all’articolo 12 del d.lgs. 65/2017 e ulteriori finanziamenti derivanti per le medesime finalità dai Fondi della Programmazione europea o da altre assegnazioni statali.
4. La partecipazione alla Consulta regionale per i servizi all’infanzia di cui all’articolo 14 e alla Commissione di valutazione per l’accreditamento di cui all’articolo 16 è a titolo gratuito e non prevede la corresponsione di alcun tipo di indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato a carico della finanza pubblica.
5. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione le variazioni di cui al comma 2 al bilancio di previsione 2023-2025.
6. Per gli esercizi finanziari

successivi, l'entità del Fondo regionale di cui al comma 1 è determinata con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

TITOLO VII

Norme transitorie e finali

Art. 28

Norme transitorie, finali e di abrogazione

1. Le Linee triennali di indirizzo di cui all'articolo 12 sono adottate l'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. In fase di prima applicazione, nell'anno di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare il Piano annuale di cui all'articolo 13, anche in assenza dell'approvazione, da parte dell'Assemblea legislativa, delle linee triennali di indirizzo.
3. La Giunta regionale, entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le norme regolamentari di cui all'articolo 24.
4. La Giunta regionale nomina la Commissione tecnica regionale per l'accreditamento entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La Giunta regionale nomina la Consulta regionale per i servizi all'infanzia, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
6. Il regolamento regionale 20 dicembre 2006, n. 13 "Norme di attuazione della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia" è abrogato con effetto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui all'articolo 24.

7. La legge regionale 22 dicembre 2005, n. 30 è abrogata.

Art. 29
Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 12/04/2023

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO
ECONOMICO, AGRICOLTURA, LAVORO,
ISTRUZIONE, AGENDA DIGITALE
- Michele Michelini

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

L'Assessore Paola Agabiti ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Perugia, lì 12/04/2023

Assessore Paola Agabiti
Titolare

FIRMATO

Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge
